



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Testo approvato il ___
 Del. _____

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

AFFISSO ALL'ALBO
 ICS ST. CALCUTTA
 12.28.11.14 N. 37

- VISTO l'art. 21 della L 59/97
- VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99
- VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94
- VISTO il D.I. n 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legge n. 112/2008;
- VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le LINEE GUIDA di attuazione del D.Lgs. 50/16;
- VISTO il D.Lgs 56/17;
- VISTO il D.Lgs. 75/17;

DEFINISCE

il seguente regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o per ulteriori particolari attività deliberate comunque dagli Organi Collegiali d'Istituto, quali, ad esempio, la realizzazione dei PON.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).



ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti (art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165 del 2001):

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente o contestualmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima, o contestualmente, di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria). Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno, quindi:

- a. Titoli di studio
- b. Curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - esperienze metodologiche – didattiche
 - attività di libera professione nel settore
 - corsi di aggiornamento su tematiche inerenti l'avviso/ il progetto
- c. Pubblicazioni e altri titoli inerenti l'avviso/ il progetto
- d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi - formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;



- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche.

Requisito	Punteggio	Punteggio massimo
Titolo di accesso (laurea o diploma) qualificante per il progetto o l'attività richiesta	da 1 a 5 in base al voto conseguito	5 punti
Possesso, oltre la laurea richiesta, di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento	1 punto per titolo	5 punti
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza	1 punto per ogni anno di docenza	5 punti
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza	1 punto per ogni anno di docenza	5 punti
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza	1 punto per ogni anno	5 punti
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza	0,5 per ogni pubblicazione	2 punto
Precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche o nella Pubblica Amministrazione	1 punto per ogni progetto realizzato	3 punti
Altri titoli o certificazioni coerenti e funzionali al progetto e/o attività (Certificazioni informatiche, Formazioni sulla sicurezza e il primo soccorso, ...)	1 punto per ogni certificazione	5 punti
Coerenza della progettazione/curriculum presentato e flessibilità (disponibilità ai recuperi, orari adattabili, ...)	1 punto per ogni attinenza con quanto richiesto	5 punti

Sulla base della specificità dei singoli avvisi, il Dirigente scolastico, sentita la commissione di valutazione, e comunque in maniera motivata, è autorizzato ad adattare requisiti e criteri di comparazione.

A parità di punteggio, sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:



1. abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola
2. abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- la tipologia di contratto proposto (contratto di prestazione d'opera professionale o di prestazione autonoma occasionale);
- l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo proposto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

L'esperto selezionato, al termine dell'incarico, potrà essere soggetto ad una valutazione di gradimento della prestazione svolta.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso, attribuibile anche in maniera forfetaria se più favorevole per l'Amministrazione, deve tener conto: del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno, delle disponibilità finanziarie programmate.

Per il personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni si applicano i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.

PERSONALE INTERNO

(Compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche)

C.C.N.L. 29/11/2017

Tipologia	Importo lordo dipendente
Ore aggiuntive di insegnamento	€ 35,00
Ore aggiuntive non di insegnamento	€ 17,50
Gli oneri a carico dell'amministrazione sono rappresentati dall'INPDAP nella misura del 24,20% e dell'IRAP nella misura dell'8,50% e delle ritenute INPS qualora il personale sia assunto con contratto a tempo determinato	



Per gli esperti esterni che lavorano con gli alunni si fissa il compenso orario nei termini di un massimo di 35,00 euro, comprensivo di tutti gli oneri di legge.

PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE

Visto il D.I. n. 326 del 12/10/95, per attività di formazione a cura di esperti esterni rivolte al personale docente, si fissa il compenso orario nei termini di un massimo di 51,65 euro nel caso di docenti universitari, di un massimo di 41,32 euro nel caso di altri docenti laureati.

D.I. n. 326 del 12/10/95

Tipologia	Importo lordo dipendente
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino ad un massimo di € 41,32 e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	Fino ad un massimo di € 41,32
I massimali sono da intendersi al netto di IVA e a lordo di IRPEF	

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita documentazione fiscale (Fattura Elettronica o Notula di prestazione occasionale) e rendicontazione, con assolvimento dell'imposta di bollo per le operazioni non soggette a IVA (€ 2,00 per importi superiori a € 77,47, con apposizione di marca da bollo per la notula, in luogo del bollo virtuale per le fatture elettroniche nel caso di operazioni esenti IVA), corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

E' fatto obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti IVA, mentre sono esclusi dalla fatturazione elettronica i soggetti che ante l'entrata in vigore della legge 228 / 2012 e ss.mm.ii. non erano obbligati alla fatturazione IVA (non possessori di Partita IVA, lavoratori occasionali, enti no-profit, etc., giusta interrogazione parlamentare a risposta del MEF n.5-05002 del 12/03/15).

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata. La commissione viene definita secondo il principio della rotazione.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 3.

Per ogni singolo avviso, verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in



relazione allo specifico incarico da conferire, a partire da quanto indicato nel presente regolamento. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci formulando una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico. È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.

ART. 7 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti. Copia di tali contratti viene affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'Istituto.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili, salvo che per il completamento del progetto/attività protrattosi oltre i tempi previsti per causa di forza maggiore.

Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sussiste il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione (co.co.co.) aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/10/2017, con delibera n.160, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.